ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/35/CE RELATIVA A UN SISTEMA DI VISITE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DI TRAGHETTI ROLL-ON/ROLL-OFF E DI UNITA' VELOCI DA PASSEGGERI ADIBITI A SERVIZI DI LINEA

Art. 13

Informazioni ai Paesi non appartenenti all'Unione europea

L'amministrazione informa, circa le prescrizioni imposte alle societa' dalla presente normativa, le amministrazioni degli Stati non appartenenti all'Unione europea la cui bandiera batte un'unita' soggetta alla disciplina del presente decreto, ovvero nel cui porto fa scalo detta unita'.

Versione in vigore dal 16 marzo 2001, non più in vigore dal 10 giugno 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea
Estremi	Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28
Capo	I — Visite e verifiche obbligatorie per traghetti ro-ro e unità veloci passeggeri adibiti a servizio di linea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-28-2001/art-13-informazioni-ai-paesi-non-appartenenti-all-unione-europea/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it